PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

Redatto in conformità all'Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19" sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020 che, al punto 4, espressamente richiama il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato dall'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020.

Uffici Giudiziari di Oristano

UFFICIO	DATORE DI LAVORO	Approvato in data	FIRMA
Tribunale Ordinario	Dott. Leopoldo Sciarrillo		
Procura della Repubblica	Dott. Ezio Domenico Basso		
Giudice di Pace	Dott. Leopoldo Sciarrillo		
INCARICO			
RSPP	Dott. Danilo Cannas		
Medico Competente	Dott. Piero Scano		
RLS	Dott. Nicola Caboni		
RLS	Sig. Luciano Ghiani		

Rev. 01 del 09/05/2020

M_DG_Tribunale di ORISTANO - Prot. 11/05/2020.0001477.E

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE.....
PREMESSA.....
OBIETTIVO DEL PIANO.....
RIFERIMENTI NORMATIVI.....
INFORMAZIONE.....
MODALITA' DI LAVORO AGILE.....
QUALORA NON SIA POSSIBILE RICORRERE AL LAVORO AGILE …….
MODALITÀ DI INGRESSO.....
MODALITÀ DI INGRESSO APPALTATRICI/FORNITORI……..
MODALITÀ DI INGRESSO UTENZA/PUBBLICO…….
PULIZIA E SANIFICAZIONE.....
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....
GESTIONE SPAZI COMUNI.....
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.....
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE.....
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....
ALLEGATO 1 DPCM 26 aprile 2020 – All. 4.....
ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19.....
ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA.....
ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....
ALLEGATO 5 - SEGNALETICA.....

PREMESSA

La fonte in forza della quale il presente protocollo anti-contagio viene adottato quale strumento operativo all'interno dell'Amministrazione, è contenuta nelle disposizioni di cui al punto 4 del "Protocollo di Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19" sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020.

Tale accordo, al punto 4, recita: *"…nell'ambito dell'autonomia organizzativa siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*".

Il protocollo condiviso al quale fa espresso riferimento l'accordo stipulato tra il Ministro per la PA e le OO.SS. in data 4 aprile 2020 è il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14/03/2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per lo Sviluppo Economico e del Ministro per la Salute così come integrato dalle disposizioni di cui all'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020.

La finalità del Protocollo adottato dal Ministro per la PA in data 03/04/2020 consiste "*nell'agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano*".

L'Amministrazione, pertanto, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle disposizioni impartite dalle competenti Autorità, adotta idonee misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di prevenzione e di protezione che devono essere adottate al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Le misure di cui al presente elaborato sono adottate dal datore di lavoro sentiti:

1. L'ATS che, con nota prot. 2020/103400 del 04/05/2020, ha raccomandato l'adozione di procedure atte a costituire misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, articolate in un decalogo, qui interamente richiamato ai fini applicativi, concernente i seguenti aspetti:
    a. Informazione;
    b. Distanza sociale;
    c. Divieto di assembramento;
    d. DPI;

   e. Controllo della temperatura corporea;
   f. Contingentamento del personale dipendente;
   g. Attivazione del sistema di sorveglianza e responsabilità;
   h. Sanificazione attrezzature, strumentazioni ed aree di lavoro;
   i. Arieggiamento locali e sanificazione impianti di aerazione e climatizzazione;
   j. Locali destinati allo stazionamento.
2. Il RSPP;
3. Il Medico Competente;
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche ai fini della consultazione ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire procedure e regole di condotta preordinate a garantire che gli ambienti di lavoro siano un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative, secondo una logica di corretta gestione del rischio. A tal riguardo occorre precisare che, come di seguito meglio dettagliato, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale le misure da adottare sono esattamente sovrapponibili a quelle adottate per tutta la popolazione secondo la logica della precauzione ed in pedissequa attuazione delle prescrizioni impartite dal legislatore e dalle competenti Autorità sanitarie. Pertanto, con il presente elaborato vengono fornite le azioni e misure di sicurezza che devono essere adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 2. Direttiva 1/2020 del Ministro per la PA del 25/02/2020 3. Direttiva 2/2020 del Ministro per la PA del 12/03/2020 4. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 5. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 6. DPCM 8 marzo 2020 7. DPCM 11 marzo 2020 8. DPCM 22 marzo 2020 9. Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020 10. D.L. n.19, del 25 marzo 2020	11. DPCM 1 aprile 2020 12. Protocollo di accordo tra il Ministro per la PA e la CGIL/CISL/UIL - Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 del 03/04/2020 – Punto 4 13. DPCM 10 aprile 2020 14. DPCM 26 aprile 2020 15. Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 ed espressamente richiamato al punto 4 del Protocollo sottoscritto tra il Ministro per la PA e la CCGL/CISL/UIL in data 03/04/2020 16. Direttiva 3/2020 del Ministro per la PA del 04/05/2020

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI CAPI DEGLI UFFICI

Il presente elaborato è complementare alle linee guida ed ai protocolli adottati dai Capi degli Uffici e recanti la disciplina di dettaglio per l'esercizio della funzione giurisdizionale durante il periodo emergenziale.

INFORMAZIONE

L'Amministrazione informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *dépliant* e info-grafiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
2. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
5. parimenti, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, verranno rese note le misure adottate ed alle quali il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile. In tal senso, l'Amministrazione limita al minimo indispensabile la presenza negli uffici ed adotta ogni misura idonea per la tutela della salute del proprio personale.

Infatti, affinché l'Amministrazione possa efficacemente svolgere i propri compiti istituzionali è necessario adottare misure idonee ad evitare il contagio da COVID-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei soli servizi ritenuti essenziali e

indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.

Come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività dell'amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle sospese.

Inoltre, ai fini del contenimento del contagio, atteso che il distanziamento sociale rappresenta la forma di prevenzione primaria, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art 87, D. L. n. 18 del 17/03/2020).

Come espressamente previsto dal Protocollo del Ministro della PA del 03/04/2020 "*laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l'erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell'ambito della autonomia organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*.

QUALORA NON SIA POSSIBILE RICORRERE AL LAVORO AGILE

In linea con quanto previsto dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l'eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono motivatamente all'esenzione dal servizio così come previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei lavoratori

costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all'eccezionalità della pandemia da Covid-19.

MODALITÀ DI INGRESSO

Ferma restando l'esigenza tassativa di rimodulare l'organizzazione del lavoro e degli Uffici al fine di ridurre la presenza di personale ed utenza, mediante il ricorso al lavoro agile, ferma restando l'adozione di piani di turnazione o rotazione dei dipendenti, senza incidenza sugli aspetti retributivi, l'Amministrazione stabilisce orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell'eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non potrà accedere ai luoghi di lavoro.

E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020.

E' stata data disposizione da parte del datore di lavoro e dei dirigenti affinché l'ingresso sia limitato esclusivamente ai soggetti facenti parte dei presidi in presenza predisposti con circolari di servizio, che siano stati convocati per improcrastinabili ragioni per rendere l'attività in presenza, oltre che tutti gli altri soggetti presenti presso il fabbricato per comprovati motivi di espletamento del servizio al quale sono assegnati e gli utenti muniti di formale convocazione, secondo le disposizioni emergenziali in vigore.

Il datore di lavoro, in ragione dell'evoluzione normativa e tenuto conto delle specifiche esigenze di tutela di coloro i quali accedono agli ambienti di lavoro, **potrà disporre inoltre che chiunque entri all'interno del fabbricato sia sottoposto a verifica della temperatura** ovvero compili apposita autocertificazione (vedasi modello Autocertificazione Allegato 3) che dovrà essere consegnata all'ingresso.

Ove disposto, il rilevamento della temperatura avverrà all'ingresso mediante scanner mobili oppure termometri laser; nel dettaglio, chi accede all'interno del fabbricato dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura mediante tali strumenti, con la supervisione e la verifica da parte del personale della vigilanza; nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata mettendo in atto quanto previsto nel capitolo "Gestione di una persona sintomatica in sede" del presente Protocollo.

Nelle more dell'acquisizione dei termometri laser ovvero di apparati scanner, l'accesso al fabbricato è subordinato alla sottoscrizione dell'attestazione con la quale il pubblico, i fornitori, gli utenti e, in generale, l'utenza non qualificata danno conto di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione prima di accedere ai luoghi di lavoro, e che la temperatura corporea rilevata è non superiore a 37,5° (Allegato 3). Non sarà consentito l'accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, oppure in assenza di attestazione circa la temperatura corporea.

L'allegato 4 al presente elaborato contiene l'informativa sul trattamento dei dati.

I fabbricati destinati ad ospitare i luoghi di lavoro, nelle porzioni destinate alla ricezione dell'utenza, ivi compresi i percorsi comuni, si configurano come luoghi confinati aperti al pubblico e, pertanto, si applicano le seguenti disposizioni:

- per accedere all'interno del fabbricato, ai lavoratori è prescritto l'uso di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR, ovvero di maschere facciali FFP2 senza valvola espiratoria qualora il servizio al quale si è assegnati determini la necessità di un maggiore livello di protezione, idoneo ad evitare il contagio, secondo il parere del medico competente;
- il personale dell'impresa appaltatrice del servizio di vigilanza, è tenuto ad indossare maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR ovvero maschere con livello di protezione FFP2, in funzione delle specifiche esigenze del servizio, nonché i DPI necessari ed idonei a prevenire il contagio in conformità alle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. Non è in ogni caso consentito l'uso di DPI muniti di valvola espiratoria;
- chiunque acceda la fabbricato, deve provvedere alla immediata igienizzazione delle mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dall'Amministrazione in corrispondenza dell'ingresso o nelle immediate adiacenze;
- nei luoghi di lavoro e nelle loro pertinenze è fatto obbligo a chiunque di osservare la distanza di sicurezza pari ad almeno un metro tra le persone.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato 6 del DPCM del 26/04/2020.

MODALITÀ DI INGRESSO APPALTATRICI/FORNITORI

Ferma restando la necessità di ridurre, per quanto possibile, l'accesso ai fornitori ed al personale delle appaltatrici esterne, questi potranno accedere al fabbricato solo ed esclusivamente se muniti di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR ovvero, se muniti dei dispositivi di protezione individuale previsti dai rispettivi datori di lavoro per la gestione del rischio da contagio. L'utilizzo delle mascherine chirurgiche ovvero dei dispositivi di protezione individuale si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, misure che rimangono invariate e prioritarie. L'accesso dei fornitori esterni è consentito previa individuazione di modalità, percorsi e tempistiche predefinite con la finalità di ridurre le occasioni di contatto con il personale destinato a ricevere la fornitura.

Agli autisti dei mezzi di trasposto non è consentito l'accesso agli Uffici per nessun motivo e nell'approntamento delle attività di carico e scarico il trasportatore, dotato di mascherina chirurgica ovvero del dispositivo di protezione individuale (entrambe fornitegli dal proprio datore di lavoro), dovrà attenersi al rispetto rigoroso della distanza di sicurezza pari ad un metro dal personale dell'ufficio.

Ai fornitori, trasportatori ed al personale delle imprese appaltatrici devono essere messi a disposizioni servizi igienici dedicati da sottoporre ad adeguata pulizia giornaliera con

espresso divieto di utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente.

Per la disciplina delle modalità di ingresso all'interno dei luoghi di lavoro dei fornitori e del personale delle appaltatrici esterne, nonché per la gestione di una persona sintomatica all'interno dei luoghi di lavoro, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'Allegato 6, punto 2 e punto 11 del DPCM 26/04/2020.

Le disposizioni di al presente protocollo operativo si estendono alle aziende titolari di contratto d'appalto svolgenti le attività all'interno dei luoghi di lavoro. Il presente protocollo è messo a disposizione di ciascuna impresa appaltatrice a fini informativi con obbligo in capo al RUP/DEC di vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nei luoghi di lavoro, ne rispettino integralmente le disposizioni.

MODALITÀ DI INGRESSO UTENZA/PUBBLICO

Ferma restando l'esigenza di ridurre al minimo indispensabile il carico antropico, in vista della prossima graduale riapertura degli accessi di utenza e pubblico all'interno dei luoghi di lavoro, si dispone che:

- l'utenza e le persone a qualunque titolo convocate dagli Uffici, i soggetti che debbano provvedere al deposito o al ritiro di atti potranno accedere al fabbricato solo ed esclusivamente se muniti di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR ovvero, qualora queste fossero indisponibili, mediante mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di cui trattasi si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, misure che rimangono invariate e prioritarie;
- l'utenza, sin dagli spazi pertinenziali esterni, in corrispondenza del varco di accesso e, all'interno del fabbricato, in tutti gli ambienti comuni, nei corridoi di servizio alle aule o agli uffici che generano maggior afflusso di pubblico, osserverà il tassativo obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza droplet pari ad almeno un metro, in ogni direzione, rispetto agli altri individui. Ove l'Amministrazione disponga il posizionamento di segnali a pavimento, idonei a definire il punto destinato allo stazionamento di una persona in attesa di fruire dei servizi a sportello ovvero di essere ricevuta in caso di convocazione ovvero di accedere ad aule, ciascun individuo dovrà posizionarsi in corrispondenza del punto così indicato. Il punto esatto di stazionamento sarà indicato con un simbolo in corrispondenza del quale la persona osserverà il proprio tempo di attesa;
- in caso di posti a sedere destinati all'attesa ed a disposizione dell'utenza, questi potranno essere utilizzati a condizione che venga sempre rispettato il principio del distanziamento sociale. Nel caso di panche con più posti a sedere adiacenti questi potranno essere occupati avendo di cura di lasciare i due posti laterali liberi nel rispetto della distanza di almeno un metro.

Per la disciplina delle modalità di ingresso all'interno dei luoghi di lavoro dell'utenza e del pubblico e per la gestione di una persona sintomatica all'interno dei luoghi di lavoro, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'Allegato 6, punto 2 e punto 11 del DPCM 26/04/2020.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Ai fini della prosecuzione dell'attività dell'amministrazione, è necessario garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro nei quali le attività debbono essere svolte in presenza di personale. È quindi necessario assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza, come di seguito meglio dettagliato.

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 1, lett. d) e del punto 1.1.6, allegato IV al D. Lgs. 81/08.

Inoltre, all'obbligo datoriale sopra richiamato, deve evidenziarsi la necessità inderogabile che gli ambienti di lavoro siano sottoposti ai seguenti interventi:

- con cadenza giornaliera deve essere effettuata la pulizia dei luoghi di lavoro e loro pertinenze, nessuna esclusa, di tutte le superfici delle scrivanie, delle tastiere, dei mouse, dei telefoni, delle maniglie, dei corrimano, degli interruttori e di ogni altra superficie a contatto con le mani, degli spazi comuni, dei servizi igienici, degli archivi;

- con cadenza programmata, secondo il parere del medico competente, deve provvedersi al lavaggio dei pavimenti con acqua e detergente ovvero con ipoclorito di sodio secondo quanto prescritto dalle Autorità Sanitarie;

- con cadenza programmata, secondo il parere del medico competente, deve essere effettuata la sanificazione di tutte le superfici delle scrivanie, delle tastiere, dei mouse, dei telefoni, delle maniglie, dei corrimano, degli interruttori e di ogni altra superficie a contatto con le mani con presidi a base di ipoclorito di sodio (0,1/0,5%) o etanolo (75%).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Inoltre, ove disposto dalle Autorità Sanitarie o dal Medico Competente potrà essere effettuata una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e loro pertinenze, nessuna esclusa, con utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio o di etanolo, così come indicati dal Ministero della Salute;

IGIENE RESPIRATORIA

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro.

Dovrà provvedersi a garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre e le porte finestre. Infatti, l'ingresso dell'aria esterna (outdoor) all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

Giova precisare che la ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura. Il ricambio dell'aria, pertanto, deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio prelevandola dall'esterno, questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e le porte finestre per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria.

E' pertanto necessario acquisire dal manutentore tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.).

Inoltre, se si dovesse essere prossimi alla manutenzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, è necessario provvedere alla sostituzione con pacchi filtranti più efficienti (UNI EN ISO 16890:2017).

Per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento (pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), ove non sia possibile prevederne il fermo temporaneo, provvedere ad incrementare, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, gli interventi di pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo per garantire una maggiore salubrità

dell'aria.

E' necessario evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In ogni caso aprire regolarmente le finestre e le porte finestre per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.

Con riferimento all'impianto di climatizzazione si evidenzia che la "**sanificazione**" periodica dello stesso consiste in :

- **pulizia**: "rimozione meccanica del particolato depositato all'interno delle condotte o sulle superfici o ancora sulle griglie di ventilazione";
- **disinfezione**: "successivo trattamento con appositi prodotti disinfettanti".

Devono essere sottoposte ad intervento:

1. **le Unità di trattamento aria** (UTA);
2. le **condotte di distribuzione** dell'aria;
3. ove presenti gli apparati, definiti '**componenti di linea**', installati lungo le condotte di distribuzione;
4. i **terminali aeraulici** che, se possibile, devono essere smontati, portati in un luogo idoneo, puliti in ogni loro parte e disinfettati;
5. le **unità locali** (split, fan-coil, etc).

Come già detto, i filtri devono essere puliti/sostituiti regolarmente, in conformità alle indicazioni fornite dalla pertinente norma tecnica e devono essere acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento per eventualmente provvedere alla sostituzione con un pacco filtrante più efficiente.

Infine, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione ovvero nelle sedi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere la sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare (Ministero Salute) n. 5443 del 22/02/2020 nonché alla loro ventilazione, prima di autorizzare il reingresso dei lavoratori e dell'utenza all'interno degli ambienti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità suggerite dal Ministero della Salute.

I detergenti per le mani di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori/utenti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, a vario titolo, dei luoghi di lavoro.

Il D.L. n. 18 del 17/03/20, all'art. 16 stabilisce che "*Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale,* ***per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro****, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,* ***le mascherine chirurgiche*** *reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*.".

Le mascherine chirurgiche monouso, secondo le nuove disposizioni in materia sono considerate DPI. La loro funzione è quella di non diffondere agenti biologici pericolosi nell'atmosfera circostante. Dette mascherine, le cui caratteristiche e performance sono diverse da quelle delle FFP2 o FFP3 possono, quindi, evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono adeguatamente dal contagio di provenienza altrui soprattutto per la scarsa aderenza al volto. In altri termini, le mascherine chirurgiche filtrano efficacemente l'aria e le goccioline in uscita da naso e bocca ma non altrettanto quella in entrata.

La norma tecnica UNI EN 14683:2019, prevede che esse possano anche essere indossate da pazienti con sintomi clinici o da soggetti asintomatici per ridurre il rischio di propagazione di infezione in situazione di epidemia o di pandemia secondo le specifiche fornite dalla stessa norma tecnica e di seguito riportate:

1. "*This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations*"

2. "*A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.*".

La *ratio* della disposizione normativa definita dall'art. 16 del DL n. 18 del 17/03/2020 è quella di garantire l'adozione di efficaci misure anti-contagio tra i lavoratori che debbano svolgere la propria prestazione lavorativa non potendo mantenere la distanza interpersonale di un metro. In tal caso, indossare la mascherina chirurgica da parte di tutti i lavoratori, eviterà il diffondersi dell'infezione per droplet. Ma anche in tale caso è necessario evidenziare che, ove non vengano applicate le regole tecniche inerenti il loro uso, le mascherine diventano assolutamente inutili. Se spostate, rimosse o portate in modo tale da non essere perfettamente aderenti al volto perdono la loro efficacia.

L'utilizzo delle mascherine chirurgiche consentirà di raggiungere un efficace livello di protezione tra i lavoratori costretti a lavorare a distanze personali inferiori ad un metro, a patto e condizione che tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nei luoghi di lavoro le indossino e le utilizzino conformemente alle istruzioni ed alla formazione ed addestramento ricevuti.

Pertanto, in un ambiente di lavoro dove tutti i lavoratori presenti, qualora impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza, indossino mascherine chirurgiche è possibile ridurre la probabilità di contagio, a condizione, va ripetuto, che siano rispettate tutte le procedure relative alla vestizione, all'uso, alla corretta gestione delle stesse, alla rimozione ed allo smaltimento.

Dalla affermazione che precede discende che chiunque acceda ad un luogo di lavoro dove tutti i lavoratori presenti indossino mascherine chirurgiche per proteggersi dall'infezione via droplet, dovrà a sua volta essere dotato di analogo dispositivo, senza il quale l'accesso ai luoghi di lavoro non dovrebbe essere consentito per evitare il contagio di provenienza altrui, **qualora non possa essere rispettata la misura principe consistente nella distanza interpersonale di sicurezza.**

Nell'ipotesi in cui le sopra richiamate condizioni non potessero essere soddisfatte, la protezione mediante FFP2 dei lavoratori in servizio, la cui presenza sia strettamente necessaria per garantire attività indifferibili da rendere in presenza, rimane l'unica opzione **tutte le volte in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra lavoratori ed utenza, sentito in merito il Medico Competente e fatta salva comunque l'adozione di tutte le misure dettate dalle competenti Autorità.**

Il medesimo livello di protezione delle vie respiratorie, mediante la dotazione e l'uso di maschere FFP2, dovrà essere garantito agli Ufficiali Giudiziari ed al personale della PG in servizio esterno unitamente agli ulteriori DPI ritenuti necessari dal Medico Competente.

Viceversa, qualora nell'ambiente di lavoro la presenza di lavoratori fosse limitata alle poche unità di personale strettamente necessario, ove non si riceva o non si abbia contatto con pubblico/utenza, nel rispetto tassativo delle misure dettate dalle Autorità Sanitarie e dal Ministro della PA, dell'igiene delle mani, dell'igiene respiratoria e del vincolo della distanza interpersonale, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, secondo una logica di massima tutela per i lavoratori, sarà costituita da mascherine chirurgiche monouso di tipo I, II, IIR, secondo il parere del medico competente, da assegnare alle unità in servizio e, quindi, commisurata, sia in termini prestazionali sia quantitativi, al reale e concreto fabbisogno dell'Ufficio, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate in materia dalle competenti Autorità.

Infatti, sino a quando perdurerà la generale carenza di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, eseguire gli approvvigionamenti in conformità al fabbisogno reale è di straordinaria importanza per evitare che l'uso improprio degli stessi determini criticità per le strutture ospedaliere e per gli operatori sanitari per i quali detti dispositivi

sono assolutamente necessari per la tutela dei medesimi lavoratori, addetti all'esercizio delle professioni sanitarie, e quindi esposti ad uno specifico rischio professionale.

Per quanto sopra esposto, l'utilizzo obbligatorio di maschere chirurgiche di tipo I, II o IIR ovvero di FFP2 nei casi sopra indicati, congiuntamente al distanziamento sociale consistente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, unitamente alle misure di igiene codificate dalle Autorità Sanitarie, quali l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria, rimangono le misure primarie di prevenzione.

Per quanto sopra esposto:

1. all'interno degli edifici, negli spazi comuni, è fatto obbligo ai lavoratori di utilizzo delle maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR;

2. per gli Ufficiali Giudiziari, per il personale della PG e per il personale che a qualunque titolo svolga servizio esterno che, secondo il parere del Medico Competente, possa comportare una maggiore probabilità di esposizione al rischio di contagio è fatto obbligo di utilizzo di maschere facciali filtranti FFP2;

3. le mascherine chirurgiche e gli eventuali DPI ritenuti necessari dal medico competente sono distribuite, a cura del datore di lavoro, a tutti gli operatori degli uffici, secondo i turni di presenza per i servizi pubblici essenziali;

4. per gli utenti, per il pubblico e per tutti i soggetti che a vario titolo frequentino gli ambienti di lavoro è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie quali maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR ovvero le maschere di comunità di cui all'art. 3, comma 3, DPCM 26/04/2020 e/o degli altri dispositivi di protezione in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

L'uso delle maschere chirurgiche o delle FFP2 e degli ulteriori DPI eventualmente prescritti dal medico competente non fa venire meno l'obbligo di osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

5. sono vietati, in ogni caso, assembramenti di più di 2 persone all'interno degli edifici;

6. devono essere installati pannelli in plexiglass o policarbonato compatto in corrispondenza degli sportelli aperti al pubblico, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità di contagio;

7. è fatto obbligo a chiunque di praticare sistematicamente l'igiene delle mani;

8. è fatto obbligo a chiunque di mantenere la distanza interpersonale pari ad almeno un metro;

9. è fatto obbligo di praticare l'igiene respiratoria aprendo con frequenza le finestre e garantendo il costante ricambio dell'aria.

GESTIONE SPAZI COMUNI

Fatto salvo quanto già disciplinato al precedente capo del presente protocollo denominato, “pulizia e sanificazione”, è garantita la pulizia degli spazi comuni giornaliera, con appositi detergenti, idoeni per la sanificazione delle superifici, dei locali WC e dei distributori di bevande e snack, ivi comprese le tastiere di comando.

In prossimità dei distributori automatici, le persone devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani e, in ogni caso, devono evitare assembramenti di più di 2 persone, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e negli spazi comuni, detergenti all’interno dei servizi igienici).

È necessario limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile.

Va contingentato l’accesso agli spazi comuni quali aree di attesa, ambienti condivisi, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

In tal senso si procede, di seguito, alla determinazione del massimo affollamento consentito all’interno delle aule e degli ambienti destinati alla ricezione del pubblico. Il criterio adottato per la determinazione numerica delle persone ammesse a stazionare contemporaneamente all’interno di un ambiente chiuso, con l’inderogabile obbligo di utilizzo di maschere chirurgiche Di tipo I, II, IIR e di assicurare il continuo ricambio dell’aria, è il tassativo rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone in ogni direzione.

PALAZZO DI GIUSTIZIA			GIUDICE DI PACE
AULA 1 ≤ 31 persone	STANZA 18 ≤ 6 persone	STANZA 75 ≤ 2 persone	AULA 1 ≤ 12 persone
AULA 2 ≤ 40 persone	STANZA 19 ≤ 3 persone	STANZA 81 ≤ 7 persone	AULA 2 ≤ 11 persone
AULA 3 ≤ 38 persone	STANZA 20 ≤ 4 persone	GOT BRUNZU ≤ 4 persone	//
AULA 4 ≤ 40 persone	STANZA 21 ≤ 6 persone	GOT MENDOZZA ≤ 6 persone	//
AULA 5 ≤ 21 persone	STANZA 22 ≤ 3 persone	GOT SIOTTO ≤ 3 persone	//
AULA 6 ≤ 12 persone	STANZA 23 ≤ 3 persone	GOT SANNA ≤ 3 persone	//
AULA 7 ≤ 16 persone	STANZA 24 ≤ 6 persone	FRONT OFFICE ≤ 2 persone	//
STANZA 29 ≤ 3 persone	STANZA 77 ≤ 4 persone	STANZA 77 ≤ 4 persone	//

ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'amministrazione ha disposto, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, la chiusura di tutti servizi non essenziali o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart working*, o comunque a distanza.

Inoltre, l'Amministrazione ha messo in essere le seguenti misure:

- ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- ha utilizzato lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
- ha disposto di effettuare video/audio conferenze in remoto
- ha disposto la chiusura tutti gli sportelli di accesso dal pubblico, garantendo per i servizi essenziali l'accesso solo su prenotazione
- ha disposto sia i pagamenti sia la trasmissione degli atti per via telematica; dove non presenti sistemi, si è disposta la trasmissione e richiesta mezzo pec o peo
- ha disposto lo svolgimento delle attività dei tirocinanti mediante lavoro da remoto
- ha sospeso le nuove collaborazioni con i diversi enti per l'attivazione dei nuovi tirocini.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni datoriali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'amministrazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smart working*.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria acuta, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello delle persone che siano entrate in "contratto stretto" secondo le indicazioni del medico competente e del Ministero della Salute.

L'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e l'Unità di crisi della RAS.

L'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi dell'Amministrazione, si procederà alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.

L'Amministrazione garantisce, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVDID-19, la riservatezza e la dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Le medesime garanzie sono riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle prime indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e nel rispetto della comunicazione del Ministero della Salute del 29 aprile 2020: *"Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"*.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite Che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

  Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

  In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi allo stato di salute.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

VEICOLI DI SERVIZIO

Le Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid19 nel settore del trasporto e della logistica" del 18 marzo 2020, qui richiamate per analogia, stabiliscono che: "la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente".

Dette linee guida si applicano:

- "agli automezzi, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
- alle autovetture assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
- alle autovetture che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
- agli automezzi di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi".

La pulizia e igienizzazione dei mezzi deve essere effettuata cercando ove possibile di ridurre gli spostamenti e far si che non ci sia promiscuità nell'uso del mezzo (ridurre al minimo l'utilizzo di automezzi condivisi), perché anche in questo caso prima dell'uso (o subito dopo) il mezzo deve essere igienizzato. È da tenere in considerazione la necessità di dotare la cabina guida di gel idroalcolico. Inoltre, non deve essere utilizzata aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione.

È consigliato l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% v/v), anche in confezione spray.

PROCEDURA

1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come le superfici circostanti.
2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.
4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai

passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.

5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un'apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l'abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l'eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente.

6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.

7. È vietato l'impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente.

8. È altresì vietato l'impiego di aspirapolvere se non dopo disinfezione

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È favorito il coordinamento per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU e dei RLS.

Secondo quanto previsto dal punto 13 del "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14/03/202 ed integrato dalle disposizioni di cui all'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020, il Datore di Lavoro provvederà alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il Comitato di controllo sarà costituito da:

- Datore di Lavoro
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Medico competente
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

ALLEGATO 1
DPCM 26 aprile 2020 – All. 4

Misure igienico-sanitarie

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ . ____ . _____

a _____ (_____), residente in _____

(_____), via _____ e domiciliato in _____

(_____), via _____, identificato a mezzo _____

nr. _____, rilasciato da _____

in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica _____ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale **(art. 495 c.p.)**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19**(*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*)**;**
- **che lo spostamento è iniziato da** _____ (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) **con destinazione** _____
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale**;
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione** _____ (*indicare la Regione di partenza*) **e del Presidente della Regione** _____ (*indicare la Regione di arrivo*) **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** _____ _____ (*indicare quale*);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**;
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - ◯ **- comprovate esigenze lavorative;**
  - ◯ **- assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);**
  - ◯ **- situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);**
  - ◯ **- motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che _____

_____

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc….).

_____

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

ALLEGATO 3 ATTESTAZIONE TEMPERATURA

TRIBUNALE DI ORISTANO
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ORISTANO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di ORISTANO

DICHIARAZIONE DA INVIARE ALLA MAIL DELLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DA PARTE DI TUTTI I MAGISTRATI (TOGATI E ONORARI) E TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO – DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI OGNI ALTRA CATEGORIA CHE PRESTI SERVIZIO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI, DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE, DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DICHIARAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI (ESTERNI)

IL MANCATO INVIO COSTITUISCE INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI TASSATIVE E NON CONSENTIRA' IN ASSOLUTO L'ACCESSO

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ ,

nato il _____ a _____ (_____),

residente in _____ (_____),via _____ N. ___

(IDENTIFICAZIONE A CURA DEL PERSONALE DI VIGILANZA)

QUALIFICA _____

SETTORE DI APPARTENENZA – BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE

ϴ TRIBUNALE ϴ PROCURA DELLA REPUBBLICA

ϴ COA E AVVOCATI ϴ ALTRI ϴ FORNITORI

essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID-19, dovendo accedere ai locali del_____

CONSAPEVOLE DELL'OBBLIGO DI RENDERE DICHIARAZIONI VERITIERE

DICHIARA

SEZIONE I

di:

- **non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;**

- **non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;**

- **<u>Non avere attualmente, e di non aver avuto negli ultimi 15 giorni</u> uno dei seguenti sintomi :**

  - **Temperatura oltre 37.5°**
  - **Tosse secca**
  - **Sensazione di fame d'aria, associate ad anosmia e/o disgeusia (perdita totale dell'olfatto) e/o (indebolimento del senso del gusto).**

SEZIONE II

Si impegna a dichiarare che, in caso di mutamento delle condizioni suddette, lo comunicherà immediatamente all' Ufficio Giudiziario di appartenenza, inviando nuova dichiarazione alla mail della Dirigenza e non si presenterà in Ufficio e rimarrà in isolamento volontario domiciliare in attesa degli accertamenti dell'Autorità Sanitaria

Oristano, _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____

N.B.

1) IL PERSONALE DI VIGILANZA AVRA' A DISPOSIZIONE MODULI IN BIANCO PER CHI NE FOSSE SPROVVISTO O IN CASO DI ERRORE NELLA COMPILAZIONE.

2) IL PERSONALE TRATTERRA' I MODULI COMPILATI E ALLA FINE DELL'ORARIO DI APERTURA LI TRASMETTERA' AGLI UFFICI COMPETENTI -

ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici o ad altri luoghi comunque riferibili all'Amministrazione.

Titolare del trattamento
Denominazione Ente.
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:
PEC: _____
PEO: _____
Numero di telefono: _____

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

a) al personale dell'Amministrazione. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Amministrazione o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili***.***

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Amministrazione o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dall'Amministrazione ovvero dal personale della Società incaricata della vigilanza all'accesso, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio - 00187 - Roma.

ALLEGATO 5 - SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza indicata dall'autorità sanitaria
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici
- Soccorsi.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

Ministero della Salute

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Cord, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

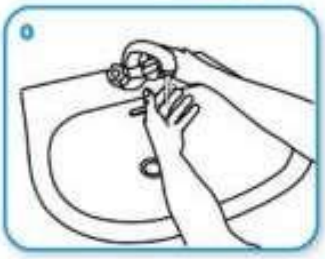

Bagna le mani con l'acqua

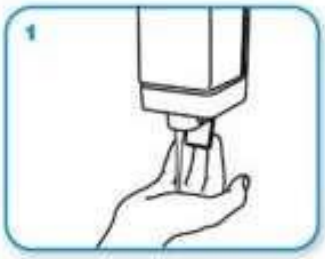

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

friziona le mani palmo contro palmo

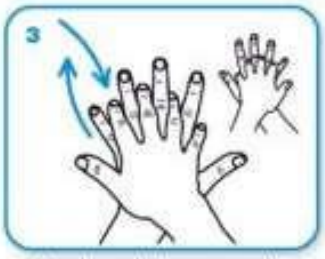

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

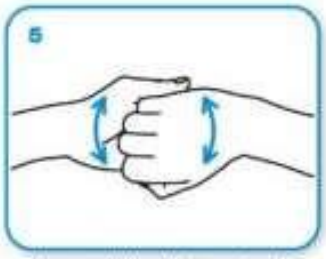

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani con l'acqua

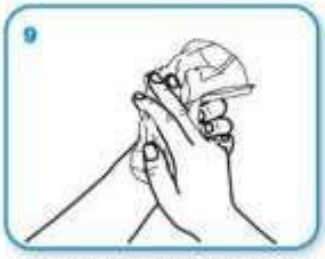

asciuga accuratamente con una salvietta monouso

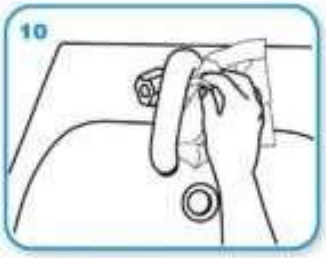

usa la salvietta per chiudere il rubinetto

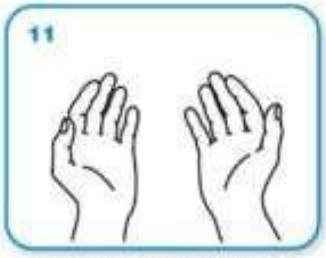

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI

INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA SE LA DISTANZA INTERPERSONALE È MINORE DI UN METRO

INDOSSARE GUANTI

EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO

IN ASCENSORE È CONSENTITO L'ACCESSO A 1 SOLA PERSONA PER VOLTA

LAVARE SPESSO LE MANI

IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE

COPRI LA BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO SE STARNUTISCI O TOSSISCI O IN MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA DEL GOMITO

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE